



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI**

Assunto il 04/12/2018

Numero Registro Dipartimento: 3593

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14571 del 06/12/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
"EX ONPI" UBICATA NEL COMUNE DI SAN LUCIDO (CS). REVOCA D.D.S. N.14628 DEL
22/11/2018 E RIPRISTINO D.D.S. N. 8333 DEL 11/07/2011.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM

VISTA la L.R. n.7 del 13/05/1996;

VISTO il D.P.R. 445/2000;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 26 del 17.02.2017, avendo ad oggetto "Revisione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di Prossimità;

VISTO il D.D.G. n. 12804 del 25.10.2016 "Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - revoca DDG n. 69/2016 e DDG n. 287 del 25.10.2016";

VISTO il D.D.G. n. 4604 del 5 maggio 2017 avente ad oggetto "Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e politiche sociali. Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017 di revisione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di Prossimità UDT;

VISTA la D.G.R. n.140 del 07/4/2017, che dispone l'assegnazione ad interim della D.ssa Rosalba Barone presso il Dipartimento 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";

VISTO il D.D.G. n. 4033 del 27.04.2018 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosalba Barone, l'incarico ad interim di Dirigente del Settore n. 8 "Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari" presso il Dipartimento n. 7;

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione Modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre e s.m.i." e contestuale individuazione del Dott. Varone Fortunato alla reggenza di entrambi i Dipartimenti, costituiti con il predetto provvedimento, per effetto dello scorporamento del preesistente Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";

VISTO il D.P.G.R. n. 02 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l'incarico di Dirigente reggente di entrambi i Dipartimenti;

VISTA la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria" (in attuazione della Legge n 328/2000);

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.**8333** del **11/07/2011**, al Comune di San Lucido era stata concessa l'Autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all'Albo regionale della **Casa di riposo per anziani** denominata "**Silvano De Rango ex ONPI**", per l'ospitalità di n. 24 anziani;
- il gestore della succitata Casa di riposo per anziani, ai sensi della vigente normativa, era il Comune di San Lucido di cui il Legale rappresentante è il Sindaco pro - tempore;
- il Comune di San Lucido con Determina n.**245** del **10/12/2014**, al fine di affidare i servizi assistenziali della Casa di riposo per anziani, ha indetto la gara avente ad oggetto: "*Indizione gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione di parte dell'immobile (ex Casa di riposo ex ONPI) per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali*";
- il Comune di San Lucido, successivamente, con Determina n.**1** del **12/01/2015**, avente ad oggetto: "*Indizione gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione di parte dell'immobile (ex Casa di riposo ex ONPI) per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. Errata corrige. Proroga termini gara*", ha modificato la precedente Determina n.245/2014;
- il Comune di San Lucido con Determina n.**7** del **28/01/2015**, avente ad oggetto: "*Assegnazione in locazione di parte dell'immobile (ex Casa di riposo ex ONPI) per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. Aggiudicazione provvisoria*", ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**";
- la Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**" con atto Notarile Rep. nr. **3055** - Raccolta nr. **2350** - registrato a Cosenza il **30/11/2015** al numero 11642 - serie 1T -, successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara relativa alla locazione dei locali sede della Casa di Riposo per anziani ex ONPI, ha ceduto alla Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**", il ramo d'azienda avente ad oggetto i servizi socio assistenziali/sanitari, della Casa di Riposo per anziani ex ONPI e tutti i beni mobili e strumentali per svolgere l'attività della Società cedente;

- tra i beni strumentali, compresi nell'elenco dell'allegato "A" dell'atto notarile nr. 3055/2015, figura alla lettera **E**) la posizione giuridica relativa all'aggiudicazione provvisoria della manifestazione di interesse per la gestione della Casa di Riposo per anziani ex ONPI, in San Lucido;
- il Comune di San Lucido con Determina n.33 del **04/03/2016**, avente ad oggetto: "*Assegnazione in locazione di parte dell'immobile (ex Casa di riposo ex ONPI) per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. Aggiudicazione definitiva*", ha aggiudicato definitivamente la gara alla Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**", affidando l'uso dei locali relativi al piano terra, al piano seminterrato e al 1° - 2° e 3° piano, posti all'ala sud del immobile sede della Casa di riposo per anziani ex ONPI, per l'espletamento delle attività socio assistenziali;
- il Comune di San Lucido, a seguito dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva alla Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**", in data **19/04/2016**, ha stipulato con la stessa l'atto, Repertorio n°46 del 19/04/2016, avente ad oggetto: "**CONTRATTO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI PARTE DELL'IMMOBILE COMUNALE (CASA DI RIPOSO EX ONPI)**";
- il Legale Rappresentante della Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**", in forza del predetto atto notarile n.3055/2015 e della Determina n.33 del 04/03/2016 di aggiudicazione definitiva della sopra richiamata gara a favore della Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**", con istanza del **08/05/2016**, acquisita con prot. n. SIAR/162332 del 19/05/2016, ha richiesto la volturazione dell' intestazione dell'Autorizzazione al funzionamento della Casa di Riposo per anziani ex ONPI, di cui al D.D.S. n.8333 del 11/07/2011, in capo al Comune di San Lucido;
- con Decreto n. **14628** del **24/11/2016**, il Settore delle Politiche Sociali, nel prendere atto della cessione del ramo d'azienda, avvenuta con atto n.3055/2015 tra la Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**" e la Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**", e visto il contratto di locazione n°46/2016 stipulato tra il Comune di San Lucido e la Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**", voltura l'autorizzazione al funzionamento, di cui al Decreto n° 8333 del 11/07/2011, per l'ospitalità e l'assistenza di n. 24 anziani, alla Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**";
- il predetto Decreto n. 14628/2016 nel volturare l'autorizzazione al funzionamento, alla Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**", stabiliva l'obbligo di comunicare, tempestivamente, l'eventuale esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto di affitto da parte dell'affittuario;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di San Lucido con nota prot. n.9753 del 11/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. - SIAR/ 388481 del 16/10/2018, ha richiesto la decadenza del succitato Decreto n.14628/2016, in quanto mai notificato e venuto a conoscenza esclusivamente a seguito di informazioni assunte presso la sede della Regione Calabria;
- il Comune di San Lucido, inoltre, con la predetta nota ha contestato la validità del Decreto di voltura stante il fatto che da parte dello stesso Comune non era stata data alcuna preventiva autorizzazione;
- il Comune di San Lucido, tra l'altro, con la succitata nota prot. n.9753/2018, ha comunicato lo sfratto della Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**" dai locali concessi in locazione, di cui al contratto Rep. N.46/2016, giusto provvedimento del Tribunale di Paola provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva R.G. 872/17 del 24/04/2018;
- il provvedimento del Giudice, udienza n. 4924/2017 del 24/7/2017 – RG n.1232/20017, convalida lo sfratto esecutivo per morosità, ordinando alla Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**" ed alla Società "**Cooperativa San Vincenzo s.r.l.**" il rilascio dei locali sede della Casa di Riposo per anziani "ex ONPI" in favore del Comune di San Lucido, stabilendo l'esecutività del provvedimento per il giorno 06/11/2018, giusta comunicazione da parte del Sindaco del Comune di San Lucido prot. n. 10003 del 17/10/2018;

PRESO ATTO CHE:

- l'Amministrazione comunale di San Lucido, al fine di tutelare l'utenza presente nella Casa di riposo per anziani, ha predisposto regolare Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali per il periodo dal **18/10/2018** al **17/02/2019**, con lo scopo di garantire una adeguata assistenza agli anziani;
- con pec del 23/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. SIAR/365748 del 29/10/2018, il Sindaco del Comune di San Lucido ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione del servizio assistenziale

alla **A&G Società Cooperativa Sociale**, giusta Determina n. 190 del 16/10/2018;

- con pec del 31/10/2018, acquisita agli atti lo stesso giorno con prot. n. SIAR/370416, il Sindaco del Comune di San Lucido ha comunicato l'avvenuto sfratto anticipato e il contestuale affidamento della gestione dell'immobile, a far data dal **31/10/2018**, alla Società "**A&G Società Cooperativa Sociale**", in quanto affidataria a seguito di espletamento di regolare procedura di gara;
- a seguito dell'avvenuto sfratto nei confronti della Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**" e alla conseguente assegnazione del servizio assistenziale alla **A&G Società Cooperativa Sociale**, il Settore con nota prot. n. SIAR/37050 del 31/10/2018 ha comunicato nei confronti della Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**" l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Della Legge n.241/90 e s.m.i., per la revoca in autotutela del Decreto n. 14628 del 22/11/2016, relativo all'autorizzazione al funzionamento della Casa di riposo per anziani denominata "Silavno de Rango ex ONPI";
- nel termine stabilito dalla predetta comunicazione la Società "**Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale**", ha trasmesso con pec del 08/11/2018, acquisite agli atti con prot. n. SIAR/378749 del 09/11/2019, le controdeduzioni in merito al predetto procedimento di revoca;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di San Lucido, a seguito della aggiudicazione dei servizi assistenziali della Casa di riposo per anziani ex ONPI, avvenuta provvisoriamente con Determina n.7/2015 e definitivamente con Determina n.33/2016, ha stipulato con la Società "Cooperativa San Vincenzo s.r.l." il contratto di locazione dei locali per la gestione del servizio assistenziale senza tenere conto che all'atto della stipula la Società "San Vincenzo" non possedeva alcun titolo giuridico per sottoscrivere un valido contratto dal momento che la stessa aveva ceduto precedentemente la posizione giuridica relativa alla Casa di riposo alla Società "Il Gioiello";
- l'ANAC con Deliberazione n.220 del 28/06/2007 ha stabilito che è inibita ogni forma di sostituzione della qualità del contraente non solo attraverso una cessione come *nomen iuris* di uno specifico schema contrattuale, ma anche come effetto giuridico derivante dalla successione di un terzo ad un concorrente. Le norme che regolano le gare di appalto, infatti, stabiliscono analiticamente quali requisiti soggettivi ed oggettivi devono avere le imprese partecipanti ad una gara pubblica, per cui l'impresa partecipante, in quanto tale, non può cedere ad un'altra impresa nel corso della gara la propria posizione di partecipante. Non può infatti avvenire che un'impresa, che non abbia partecipato alla gara ed i cui requisiti soggettivi ed oggettivi non siano stati prima valutati dall'amministrazione, possa risultare aggiudicataria;

PRESO ATTO:

- del Decreto n.14628 del 22/11/2016, il quale fa obbligo alla Società "Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale", in persona del suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente l'eventuale esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto di affitto;

RITENUTO:

- che l'esecutività del sopra nominato provvedimento del Giudice, equivale a recesso anticipato del contratto di affitto Rep. N.46/2016 stipulato con il Comune di San Lucido;
- di non accogliere le controdeduzioni prodotte dall'Amministratore unico e Legale rappresentante della Società "Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale";
- pertanto, alla luce di quanto esposto, di dover procedere all'annullamento del Decreto n. 14628 del 24/11/2016 e al conseguente ripristino del Decreto n.8333 del 11/07/2011;
- che le controdeduzioni proposte risultano inidonee a sostenere l'illegittimità dell'adottando provvedimento di autotutela;
- che sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e ciò in ragione dell'evidente illegittimità della procedura di affidamento nei confronti della Cooperativa San Vincenzo s.r.l. in ragione della preesistente cessione del ramo di azienda e, quindi, dell'intervenuta carenza dei requisiti prima dell'aggiudicazione definitiva;
- sussistente l'interesse pubblico all'annullamento in ragione della necessità del Comune di San Lucido a poter utilizzare la struttura in questione;

RILEVATO:

- che il provvedimento di aggiudicazione e la successiva voltura si fondono sulla volontaria

mancata informazione relativa alla preventiva cessione del ramo d'azienda e, pertanto, non può trovare applicazione il termine di 18 mesi;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 6 giugno 2006, il presente atto non determinerà alcun onere a carico del Fondo Sociale;

VISTO l'art. 21 – octies (Annullabilità del provvedimento), Legge 241/90;

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento alla luce dell'istruttoria effettuata

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **DI PROCEDERE** in autotutela, all'annullamento, con effetto immediato del Decreto n.14628 del 24/11/2016, relativo alla volturazione dell'Autorizzazione al funzionamento della Casa di riposo per anziani denominata "Silvano de Rango ex ONPI, sita nel Comune di San Lucido, e rilasciata alla Società "Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale" con sede in Anzio (RC);
- **DI PROCEDERE** al ripristino del Decreto n.8333 del 11/07/2011, con il quale era stata concessa l'Autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all'Albo regionale della Casa di riposo per anziani denominata "Silvano De Rango ex ONPI", per l'ospitalità di n. 24 anziani, al Comune di San Lucido (CS);
- **DI SPECIFICARE** che, ai sensi della D.G.R. n° 394 del 6 giugno 2006, il presente atto non determina alcun onere a carico del Fondo Sociale;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società "Il Gioiello della Magna Grecia Cooperativa Sociale" e al Sindaco del Comune di San Lucido a cura del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ROTELLA SERGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARONE ROSALBA
(con firma digitale)